

Comuni di:
Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DELEGATE AI COMUNI

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO	PAG 4
ART. 2 – CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI	PAG 4
ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZA CONFERITE.....	PAG 5
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE.....	PAG 5
ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI	PAG 5
ART. 6 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI	PAG 6
ART. 7 – PERSONALE	PAG 6
ART. 8 – DURATA E RECESSO.....	PAG 6
ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE	PAG 7
ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE	PAG 7
ART. 11 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA	PAG 7
ART. 12 –CONTROVERSIE.....	PAG 8
ART. 13 – NORMA DI RINVIO	PAG 8
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI	PAG 8

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DELEGATE AI COMUNI

L'anno duemilanove, addì ... del mese di con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI:

- 1. ARGELATO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Andrea Tolomelli**, nato a Bologna (Bo) il 15/01/1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Argelati n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.del (codice fiscale 00968810374);
- 2. BENTIVOGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Vladimiro Longhi**, nato a Bologna (BO) il 06/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza della Pace n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ...del (codice fiscale 80008130371);
- 3. CASTELLO D'ARGILE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Michele Giovannini**, nato a Cento (FE) il 27.02.1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Gadani n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.del (codice fiscale 80008210371);
- 4. CASTEL MAGGIORE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Marco Monesi**, nato a Bologna (BO) il 25/4/1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.... del..... (codice fiscale 00819880378);
- 5. GALLIERA:** rappresentato dal Sindaco **Sig.ra Anna Vergnana**, nata a Galliera (BO) il 11.03.1951, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Eroi della Libertà, n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.....del (codice fiscale 01040680371);
- 6. PIEVE DI CENTO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Sergio Maccagnani**, nato a Cento (FE) il 03.10.1980, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Andrea Costa n. 17, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in

esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.del (codice fiscale 00470350372);

7. SAN GIORGIO DI PIANO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Valerio Gualandi**, nato a Portomaggiore (FE) il 16.10.1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via della Libertà, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.....del (codice fiscale 01025510379);

8. SAN PIETRO IN CASALE: rappresentato dal Sindaco Sig. **Roberto Brunelli**, nato a Bologna (BO) il 2/3/1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del (codice fiscale 80062730371);

E

L'UNIONE RENO GALLIERA, costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. **Valerio Gualandi** nato a Portomaggiore (FE) il 16.10.1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via dell'Artigiano, 4/4 - 40016 San Giorgio di Piano il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. Del..... (P.I. e codice fiscale 02855851206);

PREMESSO

- che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita l'**Unione Reno Galliera** tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- che la Legge Regionale n° 3/99 "riforma del sistema regionale e locale " all'art. 149 comma 1 lett d) ha provveduto a delegare ai Comuni le funzioni relative all'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali;
- che recentemente con L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante " Norme per la riduzione del rischio sismico " la Regione ha provveduto a confermare in capo ai Comuni le predette funzioni in materia sismica, che le possono esercitare :

a) avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali

ovvero

ricorrendo gli standard minimi previsti dalle disposizioni regionali:

b) direttamente dal comune;

ovvero

c) mediante le Forme Associative dei Comuni

- che con deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008, n. 1804 sono stati approvati gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie;
- che a seguito di una ricognizione effettuata tra i comuni aderenti alla Unione Reno Galliera, il numero di pratiche sismiche annuo depositate nell'esercizio precedente, risulta superiore alle 300 unità, e appare pertanto giustificabile la costituzione in ambito associativo di una struttura tecnica con il team di lavoro richiesto per l'esercizio delle predette funzioni;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
- che i citati comuni aderenti alla Unione Reno Galliera hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima le funzioni inerenti i servizi in oggetto con le deliberazioni consiliari soprarichiamate tutte esecutive ai sensi di legge;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/08, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione ha per oggetto il conferimento all'Unione delle funzioni, compiti e attività relative alla gestione delle **Funzioni in materia sismiche delegate ai sensi della L.R. n.19 del 30/10/2008.**
2. La gestione associata delle succitate funzioni meglio di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. L'Unione esercita per conto dei Comuni le funzioni in materia sismiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della Legge Regionale 30/10/2008 n° 19 che in via esemplificativa e non esaustiva riguardano:
 - a) Verifica della completezza e della regolarità del deposito del progetto esecutivo e strutturale;
 - b) Rilascio dell'autorizzazione sismica per gli interventi edilizi di cui all'art. 11 comma 2 della L.R.19/08;
 - c) Controllo a campione dei progetti depositati e verifica dei lavori in corso o ultimati;
 - d) Supporto tecnico e consulenza sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni;
 - e) Eventuali ulteriori funzioni che dovessero essere assegnate ai comuni nelle materie predette;
2. Il progetto gestionale per l'esercizio autonomo delle funzioni di cui al comma 1 verrà approvato dalla Giunta dell'Unione.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE CONFERITE

1. Le funzioni di cui all'art. 2 vengono svolte integralmente dall'Unione Reno Galliera a seguito dell'efficacia della presente convenzione.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'Unione, ricorrendo ipotesi di pratica opportunità economica, potrà attivare servizi a favore di terzi mediante convenzione.

ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione e dell'art 11 della Legge Regionale n° 10/08 Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.
2. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla

Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Ai sensi degli artt. 7 comma 2 lett e) e dell'art 25 comma 2 dello Statuto l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

ART. 7 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Nelle more del trasferimento si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti in comando.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art. 5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il

Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

3. L'Unione, in coerenza con l'art. 7 comma 5 dello Statuto, con la delibera consigliare di presa d'atto della revoca, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.
4. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Reno Galliera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ARGELATO

Il Sindaco

Andrea Tolomelli

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Il Sindaco

Vladimiro Longhi

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Il Sindaco

Michele Giovannini

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Il Sindaco

Marco Monesi

COMUNE DI GALLIERA

Il Sindaco

Anna Vergnana

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Il Sindaco

Sergio Maccagnani

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il Sindaco

Valerio Gualandi

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il Sindaco

Roberto Brunelli

UNIONE RENO GALLIERA

Il Presidente

Valerio Gualandi